



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 178/2025 Registro Deliberazioni

ADUNANZA DEL 19/12/2025

Oggetto: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MALNATE E LA PARROCCHIA DI GURONE SAN LORENZO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO UTILIZZO CAMPI E SALA POLIVALENTE ORATORIO.

L'anno 2025 addì 19 del mese di 12 alle ore 10:30 si è riunita la Giunta appositamente convocata.

All'appello risultano:

CANNITO NADIA	SINDACO	Presente
CROCI MARIA	VICE SINDACO	Presente
BARONI GIANLUIGI	ASSESSORE	Presente
BATTAINI ANGELO	ASSESSORE	Assente
BOTTA CAROLA	ASSESSORE	Presente

Assenti: 1, Battaini Angelo.

Partecipa il SEGRETARIO ERMIDIO ROCCO.

Accertata la validità dell'adunanza la Sig.ra CANNITO NADIA in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione dell'Assessore CROCI MARIA.



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- negli anni il Comune di Malnate hanno strutturato con le Parrocchie della città importanti collaborazioni che hanno consentito di sperimentare un sistema di interventi a favore dei cittadini malnatesi a supporto dell'integrazione sociale;

RICHIAMATI:

- l'art. 3 dello Statuto del Comune di Malnate, rubricato attuazione del principio di sussidiarietà, il quale dispone che: *"il Comune attua il principio di sussidiarietà promuovendo l'esercizio delle proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente svolte dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali; i cittadini riuniti in associazioni e le loro formazioni sociali possono esercitare, per loro autonoma iniziativa, attività di interesse generale*";
- l'art. 118, comma 4 della Costituzione, ai sensi del quale *"Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà"*;
- l'art. 3, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale *"i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali"*;
- la L. 328/2000 *"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*;

PREMESSO:

- che le Parrocchie, tra le attività istituzionali di religione e culto riconosciute dall'art. 16 lett. a) legge 222/1985, realizzano attività educative a favore dei bambini e ragazzi;
- che la legge n. 328 dell'8 novembre 2000 *"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*, all'articolo 1, comma 4, statuisce che *"gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*;
- che la legge della Regione Lombardia 23 novembre 2001 n. 22 *"Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori"*, all'articolo 1, comma 1, afferma che *"La Regione riconosce, sulla base dei principi ispiratori che fanno riferimento alla sussidiarietà, alla cooperazione, alla partecipazione e al concorso per la costituzione di un sistema integrato a favore dell'area giovanile, la funzione educativa e sociale svolta dalle parrocchie mediante l'oratorio, che, in stretto rapporto con le famiglie, costituisce uno dei soggetti sociali ed educativi della comunità locale per la promozione, l'accompagnamento ed il supporto alla crescita armonica dei minori, adolescenti e giovani, che vi accedono spontaneamente"*;
- che la legge n. 206 del 1 agosto 2003 *"Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività simili e per la valorizzazione del loro ruolo"* all'articolo 1, comma 1, ha confermato, a livello nazionale, che *"In conformità ai principi generali di cui al capo I della Legge 8 novembre 2000, n.328, e a quanto previsto dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, lo Stato riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale, mediante le attività di oratorio o attività simili, dalle parrocchie e*



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia";

PREMESSO altresì che:

- il Comune di Malnate riconosce l'importanza di attività strutturate utili a promuovere uno sviluppo armonico della personalità dei bambini, attraverso l'offerta di propri servizi o in collaborazione con il terzo settore o, nel caso specifico, con la Parrocchia;
- che nell'attività educativa può essere riconosciuta l'attività sportiva all'aperto come strumento per lo sviluppo della personalità e la socializzazione dei bambini;
- che gli impianti sportivi del territorio del Comune di Malnate sono concentranti principalmente nella zona centrale della città e che pertanto, le Scuole Primarie presenti nelle frazioni, talvolta risultano carenti di spazi sportivi outdoor protetti;
- che la Parrocchia di Gurone c/o l'Oratorio, dispone di spazi esterni adibiti a campi sportivi recentemente rigenerati ed idonei a soddisfare tale necessità, e ne ha dato disponibilità all'utilizzo per le scuole territoriali;
- che la Parrocchia di Gurone c/o l'Oratorio, dispone di spazi interni adibiti a luoghi di incontro – sala polivalente – per eventi ad uso della cittadinanza che intende mettere a disposizione;

CONSIDERATO che l'Amministrazione intende dare piena attuazione ai principi sopra citati promuovendo la realizzazione di servizi ed interventi di interesse pubblico;

RITENUTO pertanto opportuno stipulare una convenzione con la Parrocchia di Gurone per rispondere alle esigenze di messa a disposizione di spazi aggregativi e sportivi all'aperto a favore degli studenti della scuola primaria e dei cittadini della frazione di Gurone, attraverso la concessione in uso temporaneo utilizzo campi e sala polivalente oratorio, la cui bozza viene allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di riconoscere una somma finalizzata a supporto delle attività oggetto della presente convenzione con un contributo annuale di € 5.000,00 a valere per gli l'a.s. 2025/2026, 2026-2027 e 2027-2028;

VISTA la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 48 Decreto Legislativo 267/2000;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento e dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile;

VISTO il bilancio di previsione 2025 e seguenti;

CON votazione unanime favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse nella parte narrativa, la bozza di convenzione che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale con la Parrocchia di Gurone per la messa a disposizione di spazi aggregativi e sportivi all'aperto a favore degli studenti della scuola primaria e dei cittadini della frazione di Gurone, attraverso la concessione in uso temporaneo utilizzo campi e sala polivalente oratorio.
- 2) **DI AUTORIZZARE** il competente Responsabile di Area all'adozione di tutti gli atti consequenziali alla presente deliberazione, tra i quali la stipula della Convenzione sopra citata.
- 3) **DARE ATTO** che sulla presente deliberazione sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/00 come risulta nella parte narrativa.



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

SUCCESSIVAMENTE la Giunta comunale, considerata l'urgenza di provvedere in merito, con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.vo n.267/2000.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione oppure entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

II SINDACO
CANNITO NADIA

II SEGRETARIO
ERMIDIO ROCCO